

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL  
MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI  
PRODUZIONE E COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL  
PRODOTTO AI SENSI REGOLAMENTO CE N. 305/2011  
(CPR) - PRODOTTI DA COSTRUZIONE**

## 1. PREMESSA

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo Notificato conforme ai requisiti del Regolamento CE N. 305/2011 che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di approvazione dei propri Sistemi di Gestione Aziendale alle prescrizioni della Normativa di riferimento.

CQY non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le Organizzazioni che intendono ottenere e far registrare la certificazione del Controllo di produzione e di Costanza della Prestazione dei propri prodotti da costruzione, finalizzata all'applicazione della marcatura CE degli stessi.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

CQY mantiene aggiornati gli elenchi di norme, leggi e documenti di riferimento, oltre all'elenco dei prodotti e relative norme per cui ha richiesto/ottenuto l'abilitazione e Notifica presso la Comunità Europea.

Certiquality si coordina con gli altri Organismi Notificati italiani e con i Ministeri competenti, nei lavori del Mirror Group Nazionale per i settori di competenza. CQY opera secondo quanto definito nelle *position paper* sviluppati nei *sector group* per l'applicazione del Regolamento Europeo secondo gli standard armonizzati.

CQY è accreditato per lo specifico schema di certificazione da Accredia, Ente di accreditamento italiano.

## 3. DEFINIZIONI

Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dal Regolamento 305/2011 UE.

Sono da considerare documenti di riferimento oltre al Reg. 305/11 UE, la Approved Guidance del 25 06 25 NB-CPR/18-775r3.

### 3.1 Prodotto

Risultato di attività o di processi.

### 3.2 Prodotto da costruzione

Qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

### 3.3 Kit

Un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.

### 3.4. Dichiarazione di Prestazione (Declaration of Performance – DoP)

La dichiarazione di prestazione (redatta dal Fabbricante) descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate richiamate negli allegati ZA1 delle rispettive Norme. La DoP deve essere redatta conformemente al Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014.

### 3.5 Marcatura CE dei prodotti da costruzione

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha definito

la destinazione d'uso e redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 del Regolamento CE 305/2011. Con la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento CE 305/2011 e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile a causa della natura del prodotto, essa viene apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (art. 9.1 Reg. CE 305/2011).

### **3.6 Procedure di controllo aziendale**

Documenti che forniscono informazioni sulle modalità che l'Organizzazione ha adottato al fine di tenere sotto controllo i processi di produzione e le caratteristiche dei prodotti da costruzione oggetto di marcatura CE volti al rispetto dei criteri di idoneità (richiamati nell'Allegato ZA.1 delle norme di riferimento).

### **3.7 Piano di Controllo del Prodotto**

Documento operativo che definisce il piano dettagliato delle verifiche da effettuare per accertare la conformità del prodotto e la presunzione di garantire il mantenimento della conformità durante il periodo di validità del certificato.

### **3.8 Certificato del Controllo di produzione di fabbrica e di Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione**

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di parte terza notificato/accreditato dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto realizzato in un determinato sito beneficia di una presunzione di conformità alle specificazioni tecniche richiamate nell'allegato ZA1 dello standard di riferimento e dei dispositivi legislativi nazionali applicabili nel

mercato ove viene immesso. Il suddetto certificato consente al fabbricante per i livelli di attestazione (VVCP) 1+ e 2+, di redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che permette a sua volta di apporre la marcatura CE sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata o sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (art. 9.1 Reg. CE 305/2011). Il Certificato deve riportare: il nome, l'indirizzo ed il numero di identificazione dell'O.N., il nome e l'indirizzo del fabbricante, la descrizione del prodotto, le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto o destinazione d'uso, il numero del certificato, e l'indirizzo dell'unità produttiva e la norma armonizzata di riferimento.

Il certificato rilasciato da CQY presuppone che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione che permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle caratteristiche essenziali, determinate in fase di valutazione del prodotto tipo (TT/TC), secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche armonizzate secondo i dispositivi legislativi del mercato ove viene immesso il prodotto.

### **3.9 Organizzazione**

Soggetto (Richiedente) che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione ai fini della marcatura CE e successivamente per indicare il Soggetto che ha ottenuto la Certificazione ai fini della marcatura CE del prodotto.

### **3.10 Prove di Tipo (TT)/Calcoli di tipo (TC)**

Prove richiamate nell'allegato ZA1 dello standard di riferimento; devono essere conformi al dispositivo legislativo del mercato ove viene immesso il prodotto (TT/TC).

Per l'esecuzione delle prove per i sistemi 1+ l'Organismo Notificato (di seguito O.N.) può avvalersi di laboratori in subappalto, del cui operato si assume l'intera responsabilità.

Certiquality deve garantire che siano laboratori Notificati/Accreditati per i prodotti da costruzione per i medesimi standard oggetto di

prova e che le loro attività non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

Certiquality dispone di un elenco dei laboratori riconosciuti, dei relativi criteri di qualifica e può effettuare monitoraggi periodici.

Le modalità operative per la qualifica e gestione dei fornitori e dei laboratori, sono descritte nella documentazione di sistema.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità e la competenza del Laboratorio, l'Organizzazione può chiedere la sostituzione del laboratorio designato da CQY per lo svolgimento delle prove.

### **3.11 Sistema per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP), come da Regolamento Delegato (UE) N. 568/2014.**

#### **Sistema 1+**

- a) Il fabbricante effettua:
  - i) il controllo della produzione in fabbrica;
  - ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto dalla norma di riferimento;
- b) CQY come organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
  - i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base ai requisiti essenziali dichiarati mediante le prove "TT" (compreso il campionamento) o a calcoli, dei valori desunti anche a livello tabellare "TC", in coerenza alla destinazione d'uso del prodotto secondo la norma armonizzata pertinente;
  - ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica in coerenza con TT/TC di prodotto;
  - iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della

produzione in fabbrica con presunzione di conformità ai requisiti essenziali dichiarati;

iv) prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante in coerenza ai requisiti essenziali dichiarati.

Le aziende sono tenute ad effettuare le prove per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP).

Il controllo di produzione si avvale della valutazione della rappresentatività e di accuratezza e l'analisi per variabili ed attributi secondo le pertinenti norme in attestazione 1+. Le aziende che intendono certificare i propri prodotti in attestazione 1+ devono inviare a CQY gli esiti delle prove di autocontrollo interno e delle prove svolte sui campioni prelevati in contraddittorio perlomeno ogni 4 mesi.

La valutazione della rappresentatività e di accuratezza è oggetto di controllo durante l'anno:

- in fase di audit di sorveglianza in campo da parte dell'auditor attraverso il raffronto tra i risultati delle prove di autocontrollo dall'azienda e gli esiti dei controlli di CQY; segue la validazione (DM) da parte del Direttore Tecnico);
- nel primo quadrimestre di ogni anno, viene svolta dal Direttore Tecnico l'analisi per variabili ed attributi tra i campioni di laboratorio espressi da Certiquality e i controlli svolti dal cliente relativo all'andamento dell'anno precedente. Gli esiti di questa valutazione vengono comunicati al cliente e definite eventuali azioni in caso di derive.

#### **Sistema 2+**

- a) Il fabbricante effettua:
  - i) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base ai requisiti essenziali dichiarati mediante le prove "TT" (compreso il campionamento) o a calcoli, dei valori desunti a livello tabellare "TC", in coerenza alla destinazione d'uso del prodotto secondo la norma armonizzata pertinente;

- ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica in coerenza con TT/TC di prodotto;
  - iii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica con presunzione di conformità ai requisiti essenziali dichiarati;
- b) l'organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
- i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
  - ii) sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

### 3.12 Stabilimento di produzione

Sito in cui si svolgono i processi produttivi significativi, comunemente indicato come fabbrica.

NOTA: un luogo in cui si svolgono i processi dopo la messa a disposizione di un prodotto da costruzione al mercato non è considerato stabilimento di produzione.

### 3.13 Produttore in rebranding

Un fabbricante (cfr. articolo 2, punto 19, del CPR) che non produce fisicamente i prodotti da costruzione che immette sul mercato con il proprio nome o marchio.

NOTA: un importatore o distributore che modifica un prodotto da costruzione immesso nel mercato in modo tale che possa essere conforme alla dichiarazione di prestazione di riferimento non è considerato un produttore rebranding ma un produttore.

## 4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, che

ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad ottenere per i propri prodotti da costruzione la Certificazione del Controllo di produzione e Costanza della prestazione del prodotto rispetto ai requisiti essenziali di una specifica Norma.

4.2 Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte di CQY l'Organizzazione richiedente deve:

- definire attraverso le/i prove/calcoli di tipo (TT/TC) le caratteristiche essenziali del prodotto;
- attuare il controllo del processo di produzione e/o di trasformazione secondo modalità rispondenti alle norme di riferimento, avvalendosi di procedure scritte ed effettuando sistematiche registrazioni delle attività critiche riguardanti la produzione e/o la trasformazione;
- fornisca evidenza probante della conformità delle suddette operazioni alle prescrizioni di una specifica Norma o regolamentazione di legge;
- accettare le regole fissate dal presente regolamento e le condizioni comunicate da CQY.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento, il rilascio del certificato del Controllo di produzione e di Costanza della prestazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE N. 305/2011 - Prodotti da costruzione, comportano il pagamento degli importi previsti al par.13. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del Certificato secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9.

4.4 L'Organizzazione si impegna a conformare e mantenere conformi i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (norme e documenti di riferimento) applicabili. CQY ha la responsabilità di verificare sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi con il rilascio del certificato del controllo di produzione e di Costanza della prestazione del

prodotto ai sensi del Regolamento CE n. 305/2011 – Prodotti da costruzione.

**4.5** La certificazione non è trasferibile a prodotti o Organizzazioni produttive o ad unità di trasformazione diversi da quanto menzionato nel certificato vigente.

**4.6** CQY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito internet [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

CQY rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione. Analoghe informazioni vengono fornite anche alle Amministrazioni competenti.

## 5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE

### 5.1 Richiesta di Offerta/Domanda di Certificazione e accettazione offerta

L'Organizzazione che intenda ottenere la certificazione di un proprio prodotto per una specifica destinazione d'uso deve richiedere un'offerta a CQY e presentare la domanda di certificazione corredata dalla documentazione richiesta.

CQY procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti CQY sono disponibili sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

### 5.2 Verifica delle specifiche del prodotto

CQY provvede alla istruttoria tecnica effettuando un esame della domanda di certificazione di prodotto e della completezza ed adeguatezza di tutta la documentazione trasmessa dal fabbricante relativa alle TT/TC ed al FPC (descrizione dell'organizzazione e dei responsabili; del controllo del processo di produzione e delle relative procedure seguite; piani interni di autocontrollo su materie prime e prodotti finiti; elenco dei controlli effettuati e degli strumenti utilizzati con le relative frequenze; registrazioni dei risultati; trattamento dei prodotti non conformi; qualificazione e formazione del personale). Segue la pianificazione dell'audit.

Le verifiche analitiche si considerano concluse positivamente quando CQY, esaminato il rapporto delle prove, accerta che i risultati sono conformi a quanto previsto per le caratteristiche essenziali richiamate nell'allegato ZA.1 della norma di riferimento e sono congruenti alla loro regolamentazione nazionale del mercato dove viene immesso.

Se invece le verifiche analitiche hanno esito negativo, l'iter di certificazione viene interrotto in attesa che l'Organizzazione, entro un termine di tempo concordato, provveda ad adeguare le caratteristiche del prodotto o del controllo di produzione in fabbrica alle caratteristiche richiamate nell'allegato ZA1 della norma ed ai dispositivi legislativi e chiedi a CQY la conclusione dell'iter certificativo.

**5.3** Valutazione delle modalità di applicazione di alcune parti della gestione del controllo della produzione pertinenti al prodotto.

A seguito dell'accettazione dell'offerta, CQY concorda con l'Organizzazione il periodo di effettuazione dell'audit.

CQY nomina un Gruppo di Valutazione (che può essere costituito anche da 1 solo valutatore), tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica

all'Organizzazione assieme alla data prevista per l'effettuazione della verifica.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere la sostituzione di uno o più Valutatori indicati.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di valutazione e provvede a comunicare all'Organizzazione il piano della Verifica ispettiva.

Nella fase esecutiva, che ha luogo presso l'Organizzazione, il Gruppo di valutazione, prima di iniziare le verifiche, effettua una riunione di apertura con la Direzione e con altro personale interessato, al fine di assicurare la presentazione reciproca dei partecipanti e la comprensione della procedura di valutazione e programmazione delle attività di valutazione.

In fase di valutazione iniziale, verifica la completezza dei test di tipo (TT) o calcolo di tipo (TC) per il prodotto previste per le caratteristiche essenziali dichiarate e la congruenza con i dati riportati, nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) ai fini della marcatura CE, le loro eventuali ripetizioni, il piano di controllo aziendale e la sua applicazione

Deve inoltre valutare, quale elemento integrante e critico del FPC per ciascun prodotto certificato, le modalità di prova, la competenza degli operatori e l'efficienza della strumentazione del laboratorio (interno e/o esterno), utilizzato per le prove di caratterizzazione dei prodotti e per autocontrollo previsto nel FPC stesso.

Il Gruppo di valutazione ispeziona le attività per la valutazione di conformità del Controllo di produzione o di Costanza della prestazione del prodotto, fino alla sua messa a disposizione nel mercato, svolte nelle pertinenti aree di produzione e/o di trasformazione, stoccaggio e verifica se le suddette attività, le procedure, i controlli, le registrazioni, il trattamento delle

non conformità e quant'altro risulti pertinente, è conforme ai requisiti applicabili della norma di riferimento.

In sede di riunione di chiusura ed alla presenza del Responsabile della Produzione dell'unità produttiva o di un suo rappresentante), il Gruppo di Valutazione illustra i rilievi in merito alla rispondenza del Sistema del Controllo di Produzione rispetto alle norme di riferimento, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati. L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto comunicato.

Il resoconto predisposto dal Coordinatore e consegnato all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

Successivamente il Responsabile del Gruppo di Verifica ispettiva trasmette a CQY tutta la documentazione relativa alla verifica ispettiva.

#### 5.4 Rilascio della Certificazione

Qualora vengano rilevate non conformità maggiori, l'Ente, in base alla criticità, potrà valutare la necessità di svolgimento di verifiche suppletive prima del rilascio della certificazione o rifiutare la certificazione o richiedere di svolgere delle verifiche aggiuntive a seguito della certificazione al fine di verificare le azioni concordate per la rimozione delle cause di NC maggiore.

Nel caso siano riscontrate NC minori (riguardanti la documentazione di sistema) l'Organizzazione dovrà presentare entro il termine stabilito un programma d'attuazione delle azioni correttive necessarie per l'eliminazione delle non conformità e comunicare a CQY l'evidenza della loro realizzazione.

CQY può richiedere l'invio di documentazione a supporto della gestione delle azioni correttive. CQY può procedere ad un ulteriore audit di valutazione parziale o totale.

Il completamento e l'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà verificato da CQY in occasione della verifica successiva.

#### 5.4.1 Delibera della certificazione

Prima di procedere alla proposta di delibera della certificazione è necessario che l'azienda dimostri che sono state eliminate tutte le non conformità accertate nel rapporto di Ispezione. CQY esamina tutta la documentazione tecnica del fascicolo esprimendo la propria valutazione finale.

Dopo aver deliberato il rilascio del certificato, CQY ne dà comunicazione all'Organizzazione. L'Organizzazione (qui di seguito "Fabbricante") che ha ottenuto la certificazione per l'unità produttiva e per i prodotti certificati viene quindi iscritta nel Registro e inserita nell'elenco pubblicato sul sito [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it), unitamente alle abilitazioni ricevute e comunicato alle amministrazioni scriventi garantendone il costante aggiornamento.

Il Certificato (nel caso di Costanza della prestazione) deve riportare quanto previsto dal D.Lgs 106/2017: il nome, il numero di identificazione e l'indirizzo dell'N.B., il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, il luogo di fabbricazione, la descrizione del prodotto, le destinazioni d'uso, il numero del certificato, le eventuali condizioni di validità e la norma di riferimento.

Il certificato consente al fabbricante di redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che permette a sua volta di apporre la marcatura CE sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata o sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (art. 9.1 Reg. CE 305/2011).

CQY garantisce che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata citata nelle comunicazioni nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea previa autorizzazione dei Ministeri abilitanti.

I certificati emessi con un riferimento ad una norma di prodotto armonizzata cessano la propria validità nel momento in cui sono sostituiti con un nuovo certificato riportante i riferimenti aggiornati della specifica tecnica all'esito dell'accertamento della conformità al nuovo standard.

In base all'esito della verifica CQY può richiedere un audit addizionale che si aggiunge a quello annuale finalizzato a verificare con tempestività le criticità rilevate.

In questo caso il rilascio della certificazione avverrà esclusivamente a seguito dell'effettuazione dei controlli richiesti.

#### 5.5 Sorveglianza del Fabbricante in possesso di Certificazione

Le delibere sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione. Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit di sorveglianza e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate. Le visite di sorveglianza hanno cadenza annuale salvo diversa prescrizione specifica indicata nella specifica tecnica di prodotto o secondo quanto stabilito nelle guide operative del GNB e riportate nelle condizioni contrattuali.

In caso di mancanza di produzione l'organizzazione può chiedere un posticipo dell'audit di sorveglianza fino e non oltre i 3 mesi, dopodiché il certificato verrà sospeso fino alla verifica in campo che attesti l'applicazione del controllo di produzione.

La verifica riguarda tutti gli aspetti del controllo di produzione sottoposti all'esame dell'organismo, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche.

Durante le visite di sorveglianza i Valutatori CQY devono essere messi in grado di verificare che non siano variate le condizioni che hanno determinato il rilascio della Certificazione.

In caso di riscontro di NC maggiori relative ai prodotti, il certificato verrà immediatamente

sospeso con opportuna comunicazione agli organismi di controllo pertinenti fino al ripristino delle condizioni di certificazione.

I controlli sul prodotto vengono svolti tramite le verifiche documentali in coerenza con le condizioni di produzione in campo.

In caso di attestazione di controllo 1+, viene definito il punto di campionatura, svolte le verifiche su campioni prelevati secondo un piano di campionatura definito dalla norma di riferimento e alle caratteristiche dichiarate, valutato il controllo statistico delle prove interne in coerenza con gli esiti dei controlli svolti sui campioni prelevati.

In caso di NC dei risultati di prova di autocontrollo e/o prove del controllo ispettivo, verranno applicate le azioni previste dal prospetto 1 della norma EN 197-2 e ritirato il certificato nel caso si riscontrino oltre 3 esiti di prova negativi per una stessa caratteristica nell'arco di 12 mesi o consecutive.

Il campionamento verrà svolto da personale CQY o dal personale del laboratorio preventivamente qualificato.

Per le suddette verifiche si seguono le modalità generali indicate nell'articolo 5.2 del presente Regolamento e sono utilizzati laboratori riconosciuti da Certiquality.

Le verifiche sulle modalità di applicazione di alcune parti della valutazione di conformità pertinenti il prodotto vengono svolte per mezzo di visite di sorveglianza che hanno luogo secondo le modalità generali indicate nell'articolo 5.3 del presente Regolamento.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni CQY avvierà l'iter di sospensione ed eventuale successiva revoca della certificazione.

### 5.6 Rebranding

Il rebranding viene utilizzato quando vengono venduti, con nomi commerciali diversi da diverse società prodotti identici, realizzati nella stessa fabbrica. I prodotti forniti da un produttore fisico

a un produttore in rebranding non sono considerati "messi a disposizione sul mercato" dal produttore fisico.

I prodotti tenuti in magazzino dal produttore non sono considerati messi a disposizione sul mercato finché non vengono forniti per la distribuzione o l'uso.

Il produttore fisico non può fare riferimento ad un certificato per i prodotti forniti allo scopo di rebranding e viceversa un produttore che effettua il rebranding non può fare riferimento al certificato rilasciato al produttore fisico.

CQY effettuerà un audit presso il sito di stoccaggio del rebrander per valutare le condizioni di conservazione ed integrità del prodotto che viene messo a disposizione del mercato; in base ai risultati di questo audit verrà formalizzata una specifica analisi del rischio per valutare la necessità di effettuare sempre il sopralluogo presso il magazzino oppure solo in caso di modifiche rispetto alle condizioni verificate.

Nel caso che il Rebrander non abbia magazzino proprio da cui immettere sul mercato il prodotto, ma viene utilizzato il magazzino del produttore fisico e il produttore fisico sia certificato da CQY per il medesimo standard armonizzato e i medesimi prodotti, CQY potrà a fronte dei risultati dell'audit in campo del produttore fisico e della documentazione forniti dal Rebrander valutare anche la sola analisi documentale ai fini del rilascio del certificato.

### 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La certificazione CERTIQUALITY non prevede una scadenza e rimane valida fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica ovvero il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Il mantenimento della certificazione è subordinato all'effettuazione di audit di

sorveglianza secondo la periodicità indicata nella specifica tecnica di prodotto o secondo quanto stabilito nelle guide operative del GNB e riportate nelle condizioni contrattuali.

Nel periodo di validità della Certificazione, CQY ha il compito di verificare che il Fabbricante - il quale è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione alle specifiche contenute nel Documento di riferimento - mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso la certificazione.

A tale scopo il Fabbricante deve:

- conservare idonea documentazione sia della valutazione iniziale del prodotto sia della registrazione del controllo e renderla disponibile a CQY in caso di richiesta;
- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;
- eliminare le non conformità accertate e notificate da CQY nel corso dell'attività di sorveglianza;
- comunicare ogni reclamo rilevante e mantenere un registro dei reclami consultabile da parte dell'ente durante le verifiche di sorveglianza.

Il contratto stipulato per la prima Certificazione ha durata triennale e si intende rinnovato a meno che non si verificano cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

Il mantenimento della Certificazione è subordinato all'applicazione di quanto indicato nell'articolo 13 presente Regolamento.

## **7. DIRITTI E DOVERI DEL FABBRICANTE**

**7.1** A seguito del conseguimento della Certificazione il Fabbricante può darne pubblicità nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento all'oggetto e ai limiti della Certificazione ottenuta. Il fabbricante potrà utilizzare il logo registrato della Comunità europea CE associando il numero di riconoscimento

dell'Ente 0546; sono vietati altri loghi riconducibili all'N.B. e/o all'Ente di Accreditamento.

In seguito alla certificazione (per le norme oggetto di notifica i cui sistemi di valutazione e verifica di costanza della prestazione sono 1+ e 2+) è consentito al produttore (al termine dell'iter di attestazione della conformità, che prevede la redazione della Dichiarazione di Prestazione DoP), l'apposizione della marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. È giudicato scorretto l'uso della Certificazione qualora essa possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare, è considerato scorretto l'uso quando la Certificazione,

- non sia stata ancora rilasciata;
- sia decaduta o revocata o sospesa;
- sia utilizzata in violazione a quanto previsto agli artt. 7, 9 e 10 del presente Regolamento.

CQY, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi. CQY provvederà inoltre ad avvisare le Amministrazioni competenti.

**7.2** La certificazione è rilasciata all'organizzazione limitatamente alla Norma, alle attività certificate e alla singola unità operativa menzionata nel Certificato e non è trasferibile o estensibile ad aziende produttive o a unità di trasformazione diverse da quelle menzionate nel Certificato o ad ulteriori prodotti non dichiarati a CQY.

L'Organizzazione che desideri ampliare il campo di applicazione deve farne richiesta a CQY che provvede ad avviare una pratica di estensione; nel caso riguardi le destinazioni d'uso, verifica che siano coerenti con il mandato.

### 7.3. Modifiche dell'Organizzazione

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione devono essere comunicati a CQY e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione del Certificato. In funzione dell'entità delle modifiche, CQY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità alla norma di riferimento.

In caso di inserimento di nuovi prodotti, l'azienda deve comunicarlo immediatamente a CQY con invio delle TT/TC di riferimento (solo per sistema 2+).

In base alla criticità dei cambiamenti CQY delibera eventualmente una visita addizionale o analisi documentale in base alla criticità dei prodotti se la verifica periodica non è prevista in tempi ravvicinati alla comunicazione.

In seguito alla delibera verrà modificato l'allegato che identifica il prodotto.

In caso di estensione dello scopo del certificato ad una nuova norma, sarà sempre necessario effettuare un audit in campo.

#### 7.4 Il Fabbricante si deve impegnare a:

- mantenere le specifiche del/dei prodotto/i ed il proprio sistema di controllo di produzione in fabbrica conforme ai requisiti certificati;
- effettuare, a proprie spese, le verifiche sul prodotto e le visite di valutazione del sistema di controllo che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione e in seguito a modifiche rilevanti intervenute dopo la data di rilascio della Certificazione o dell'ultima visita di sorveglianza da parte di CQY;
- consentire l'accesso ai propri locali ai Valutatori di CQY, agli eventuali Osservatori o Esperti dell'Ente di Accreditamento e/o delle Autorità di Notifica ed assisterli durante gli audit comunicati precedentemente;

- consentire che CQY svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sulla produzione e sul sistema di controllo secondo quanto indicato nella norma di riferimento;
- tenere una registrazione di tutti i reclami dei propri clienti relativi a non conformità dei prodotti certificati rispetto alla Norma applicabile e metterla a disposizione di CQY e dei suoi Ispettori in occasione delle visite di sorveglianza;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive e/o preventive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata sui prodotti che possa avere effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione e nei casi più gravi effettuare opportuna comunicazione a CQY;
- effettuare tutte le prove necessarie per l'attestazione che sono elencate nell'allegato ZA.1 della norma di riferimento ed ai dispositivi legislativi nazionali dei mercati in cui viene messo a disposizione il prodotto.

#### 7.4.1 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare entro 5 giorni CQY a mezzo e-mail e successivamente a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla certificazione
- comunicare immediatamente a CQY eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti posti dalla legge;
- mantenere informato CQY sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra CQY si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive suppletive ed eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o

revoca della certificazione rilasciata, in base alla reale non conformità accertata.

**7.5** Il Fabbricante deve subito cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di certificazione, della marcatura appena dopo:

- la sospensione, la revoca, la rinuncia, la cancellazione, l'annullamento della Certificazione;
- che il Fabbricante abbia apportato modifiche al prodotto e/o al sistema di controllo che non siano state accettate da CQY;
- che il Fabbricante non abbia attuato le modifiche al prodotto e/o al sistema di controllo prescritte da CQY;
- che il Fabbricante non abbia applicato una modifica alle regole del Sistema di Certificazione comunicata da CQY (vedi art. 11.4);
- che il fabbricante non abbia consentito lo svolgimento delle sorveglianze previste se non previa autorizzazione dell'Ente al posticipo;
- qualsiasi altra circostanza che dovesse verificarsi causando la ragionevole aspettativa di influenza negativa sulle caratteristiche del prodotto e sul sistema di controllo.

## 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

**8.1** In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, CQY può sospendere la Certificazione.

Esempi di tali carenze sono:

- la sorveglianza indica una non conformità maggiore a requisiti rilevanti o nelle caratteristiche essenziali dei prodotti o nel sistema di gestione del controllo di produzione del prodotto, tali da pregiudicare la sicurezza del prodotto da costruzione;
- l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit periodici o addizionali adeguatamente motivati da CQY;
- l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative a non conformità Minori rilasciate in sede di audit;

- uso improprio della Certificazione e del numero di notifica di Certiquality 0546;
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure CQY;
- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema di Gestione del controllo di produzione;
- se vi sono problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto /servizio erogato o del Sistema di Gestione del controllo di produzione interessato;
- se l'Organizzazione non informa CQY in base a quanto indicato al par. 7.4.1
- l'apporto di una modifica alle condizioni di certificazione che non sia stata accettata da CQY,
- in caso di reclamo fondato da parte del mercato.

**8.2** A seguito della delibera, la sospensione viene comunicata da CQY al Fabbricante per mezzo di lettera raccomandata o PEC, indicando la data di decorrenza, la durata, il divieto di promuovere azioni pubblicitarie facenti riferimento all'avvenuta certificazione.

Durante il periodo di sospensione il Fabbricante non può marcare e mettere a disposizione del mercato i prodotti con riferimento al certificato CQY, incluse le scorte di magazzino.

Il Fabbricante è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni di CQY e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La sospensione è rimossa solo quando Certiquality ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. CQY si riserva di effettuare una verifica presso l'Organizzazione.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito, CQY avvia le attività per la delibera di revoca della certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate a cura di CQY e conseguenti a carenze o scostamenti, sono a carico del Fabbricante.

Nel periodo di sospensione viene mantenuto l'obbligo da parte del Fabbricante di corrispondere la quota di sorveglianza stabilita dal contratto.

Certiquality invia ai Ministeri competenti e agli Organismi Notificati le informazioni relative alle Organizzazioni sospese o revocate.

In caso di sospensione di un Certificato, il Fabbricante non viene cancellato dall'elenco di cui all'art. 5.4.1 pubblicato sul sito dell'ON, ma il suo certificato viene segnalato con lo stato di "sospeso".

## 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

**9.1** La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione viene deliberata da CQY a seguito di:

- inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione degli articoli 5.5, 7, 11 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da CQY;
- se i casi indicati al par. 8.1 sono di tale gravità da rendere necessaria una immediata revoca.
- La decisione di revoca della Certificazione e viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera PEC o raccomandata A.R.

**9.2** A seguito di revoca l'Organizzazione s'impegna a:

- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla DoP, carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento a CQY come N.B.

Dalla data di revoca della certificazione, il Fabbricante non può marcare e mettere a disposizione del mercato i prodotti che erano

sottoposti a certificazione, incluse le scorte di magazzino.

**9.3** Inoltre, CQY provvede:

- a) al ritiro ed annullamento del Certificato;
- b) all'ammissione di una nuova domanda presentata dall'Organizzazione soltanto a seguito della dimostrazione che sono stati presi i provvedimenti che CQY ritiene opportuni ad evitare il ripetersi delle condizioni che avevano dato luogo alla revoca;
- c) alla comunicazione alle autorità di vigilanza, pubblicizzazione del provvedimento di revoca tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

In caso di revoca di un Certificato, il Fabbricante non viene cancellato dall'elenco di cui all'art. 5.4.1 pubblicato sul sito dell'ON, ma il suo certificato viene segnalato con lo stato di "revocato".

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso e comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

Certiquality invia ai Ministeri competenti e agli Organismi Notificati le informazioni relative alle Organizzazioni revocate.

## 10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante può rinunciare alla Certificazione in suo possesso in caso di:

- a) variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11 del presente Regolamento;
- b) non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- c) cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
- d) richiesta da parte dell'organizzazione in fase di rinnovo di contratto. Nel caso che la richiesta sia effettuata nei tempi previsti dell'erogazione del servizio di certificazione, l'organizzazione dovrà

motivare tale richiesta che potrà essere comunicata alle autorità di vigilanza.

Nei casi a), b), la comunicazione deve essere inviata dal Fabbrikante entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di CQY.

Nei casi a), b), c), d), la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di CQY con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

CQY provvede a comunicare la rinuncia alle Amministrazioni Competenti.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

## **11. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

**11.1** Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- a) modifiche, errata corrige e/o aggiornamenti delle norme di prodotto armonizzata o del benessere tecnico;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione;
- c) modifiche da parte delle Autorità preposte dei decreti/direttive di riferimento.

In tutti i casi previsti, CQY previo aggiornamento delle proprie Notifiche, ne dà tempestiva comunicazione tramite e-mail agli intestatari della certificazione o alle Organizzazioni in fase di valutazione, invitandoli ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito nei transitori dalla Comunità Europea e pubblicati sul sito NANDO, o stabilito da CQY in assenza di altre prescrizioni.

Certiquality deve:

- esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità;

effettuare gli accertamenti eventualmente necessari coinvolgendo le aree interessate.

- Procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o dalla data di applicabilità dell'emendamento.
- Se le nuove prescrizioni sono sostanziali, si procede ad una nuova verifica, in altri casi (ad es.: pubblicazione di un addendum), l'adeguamento alla nuova norma/addendum si effettua in sorveglianza.

Il certificato sarà riemesso a seguito di esito positivo dell'audit e relativa delibera, modificando la data di emissione corrente e riportando gli addendum alla norma.

Nel caso di cambio di norma, previa delibera, il certificato viene riemesso con nuova data di emissione.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a CQY secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

## **12. RISERVATEZZA**

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione, sono considerati riservati e quindi l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale CQY che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di Certiquality coinvolte nell'iter di certificazione, all'Organizzazione certificata, ai Ministeri competenti e all'Ente di Accreditamento.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CQY ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi CQY non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse.

CQY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 769/2016 (Regolamento generale per trattamento dei dati personali).

CQY è tenuto a dare comunicazione relativa allo stato dei certificati ai Ministeri competenti e sul proprio sito web.

### 13. CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

#### 13.1 Corrispettivi

Le offerte di CQY si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione, che vengono recepiti dal Tariffario, trasmesso alle amministrazioni competenti.

Il contratto stipulato per la prima Certificazione ha durata triennale e si intende rinnovato a meno che non si verifichino cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CQY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

Come previsto dagli artt.9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca e rinuncia della certificazione, l'Organizzazione è tenuta a pagare a CQY una penale pari al 20 % del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 euro.

#### 13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione, ed il suo mantenimento devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la sospensione o la revoca secondo quanto previsto negli articoli 8 e 9.

### 14. RESPONSABILITA'

Il produttore si impegna per ogni unità produttiva a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CQY.

CQY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

CQY ha la responsabilità di verificare che il Sistema di Gestione del controllo di produzione del Produttore, sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle norme armonizzate cogenti relativamente ai prodotti, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alle dichiarazioni delle prestazioni riportate dell'organizzazione nelle DOP, alla adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione, che rimane l'unico responsabile.

La Certificazione da parte di CQY del Sistema del controllo di produzione, non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CQY.

Il fabbricante è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei propri clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, ed alla produzione, immissione nel mercato e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CQY per difetti di prodotti, forniti dal Fabbricante a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi

(Codice del consumo) e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CQY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Fabbrikante o dai suoi prodotti.

#### **15. RICORSI**

Il richiedente o il Fabbrikante può presentare ricorso contro le decisioni di CQY.

Il ricorso deve essere inviato mediante PEC o raccomandata A/R a CQY entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

CQY provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

CQY lo sottopone ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

#### **16. CONTENZIOSI**

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Gli estremi dei contenziosi vanno comunicati alle Amministrazioni competenti e la loro evidenza deve essere conservata nel fascicolo tecnico.

#### **17. RECLAMI**

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti di CQY e delle Organizzazioni approvate non in linea con il Regolamento 305/11 UE e dispositivi legislativi Nazionali.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera, e-mail o PEC;

qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione.

#### **18. COMUNICAZIONI PERIODICHE E COMUNICAZIONI SPECIFICHE**

Entro il 31 gennaio di ogni anno, CQY trasmettere alle amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale, inclusi il numero dei certificati emessi, modificati, sospesi, ritirati.

In caso di NC non risolte, CQY non procede alla certificazione o al mantenimento della stessa; se il produttore non provvede alla gestione di una o più NC Maggiori relative alla mancata corrispondenza tra le caratteristiche di prodotto e le DoP/ TT o TC, CQY effettua comunicazione agli altri enti notificati per le medesime norme armonizzate e all'autorità notificante.